

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA VAL PADANA E LA FONDAZIONE VISMARA-DE' PETRI PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA – anno 2019.**

PREMESSO:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL (ora ATS) e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 80, comma 1) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012, come modificata dalla DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ed integrata dalla DGR n. X/3275 del 16.3.2015, sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato, ai cui contenuti si rimanda integralmente;

5. che con la Deliberazione n. 1046 del 17.12.2018 la Giunta Regionale ha stabilito che l'attuale contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori sia integrato con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, nonché delle modalità di

applicazione delle regressioni tariffarie sino alla soglia per cui le strutture si

impegnano ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale;

6. che ai sensi dell'art. 21, comma 5 della legge regionale n.33/2009, così come

modificato dalla legge regionale 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema

Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla

Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

7. che in data 22.12.2017 tra l'ATS Val Padana e la Fondazione Vismara-De' Petri

si è stipulato un contratto per l'erogazione di prestazioni di psichiatria.

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nell'Allegato

alla DGR XI/1046/2018, ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno

raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 33/2009, così come modificata dalla legge

regionale 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con

sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, di cui

rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino,

rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la

Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e

Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del

decreto n. 1 del 12.1.2018,

e

l'Ente FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA – GIOVANNI DE PETRI

ONLUS con sede in San Bassano (Cr), via Carlo Vismara n. 10 - C.F.

83000090197, nella persona dei legale rappresentante pro-tempore don Mario Dellacorna,

si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 22.12.2017, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.6, integrano il contratto già stipulato tra l'ATS Val Padana e l'Ente Fondazione Vismara-De' Petri in data 22.12.2017 .

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative al contratto come sopra richiamato, si applicano a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni di psichiatria prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.19 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.19.

Art. 3 - Valorizzazione per le attività di psichiatria

Per l'attività di Psichiatria la quota di risorse è pari a € 941.700,00.

Art. 4 - Raggiungimento del valore di produzione assegnato e

programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di psichiatria e neuropsichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2019 le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. L'erogatore, si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno con le risorse economiche negoziate, al fine di evitare cali di offerta nell'ultimo trimestre dell'anno.

Art. 5 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso del DPCM LEA del 12 gennaio 2017 e le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art.6 - Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 47508/99 e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall'accreditamento. Ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.33/2009, così come modificato dalla L.R. 23/2015, l'erogatore dichiara la piena

accettazione delle regole di sistema e segnatamente del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e dell'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione.

Art. 7 – Trattamento dei dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia. La validità del presente contratto è pertanto subordinata alla verifica con esito positivo dell'insussistenza delle suddette cause.

Art. 9 - Applicazione normativa in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

Richiamando la determinazione Anac n. 1134/2017, gli enti di diritto privato che svolgono attività in regime di accreditamento con il SSN – con oneri a carico dello stesso - sono tenuti, con la graduazione derivante dalla tipologia degli stessi,

all'osservanza degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013 - come modificato dal

d.lgs.97/2016.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

per la ATS Val Padana

Il Direttore del Dipartimento PAAPSS

dr.ssa Mara Chiara Martinelli

per la Struttura erogatrice

FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA – GIOVANNI DE PETRI ONLUS

Il Legale Rappresentante

don Mario Dellacorna